

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI GOLFO ARANCI

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Organizzazione e funzioni del Servizio di Polizia locale
- Art. 3. Funzioni degli appartenenti al Servizio Polizia locale
- Art. 4. Ordinamento strutturale del Servizio Polizia locale

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- Art. 5. Dotazione organica e configurazione della Polizia locale
- Art. 6. Rapporto gerarchico
- Art. 7. Responsabilità del Corpo di Polizia locale
- Art. 8. Coordinamento dell'attività
- Art. 9. Competenze degli operatori di Polizia locale
- Art. 10. Attribuzioni e doveri del Comandante
- Art. 11. Attribuzioni e doveri del Vice-comandante
- Art. 12. Attribuzioni e compiti degli Agenti
- Art. 13. Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Servizio Polizia locale
- Art. 14. Protezione Civile ed Emergenze

TITOLO III
ACCESSO ALLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 15. Modalità di accesso al Servizio Polizia locale
- Art. 16. Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

TITOLO IV
UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

- Art. 17. Uniforme e gradi di servizio
- Art. 18. Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
- Art. 19. Mezzi ed apparecchiature in dotazione

TITOLO V
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 20. Finalità generali dei servizi
- Art. 21. Tipologia dei servizi
- Art. 22. Servizi esterni
- Art. 23. Servizi di pronto intervento
- Art. 24. Servizi interni
- Art. 25. Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art. 26. Ordine di servizio
- Art. 27. Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 28. Mobilitazione dei servizi
- Art. 29. Reperibilità
- Art. 30. Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza
- Art. 31. Servizi esterni di supporto e formazione
- Art. 32. Servizi distaccati e comandi
- Art. 33. Servizi effettuati per conto di privati

- Art. 34. Servizi a pagamento
- Art. 35. Organizzazione dell'orario di lavoro

TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 36. Spirito di corpo e disciplina in servizio
- Art. 37. Orario e posto di servizio
- Art. 38. Ferie - Riposi - permessi

TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 39. Norme disciplinari
- Art. 40. Casi di assenza dal servizio
- Art. 41. Accertamenti sanitari
- Art. 42. Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo
- Art. 43. Trattamento economico

TITOLO VIII NORME FINALI

- Art. 44. Ricorrenze e celebrazioni del Corpo
- Art. 45. Associazionismo
- Art. 46. Inottemperanza alla disciplina regolamentare
- Art. 47. Rinvio al Regolamento generale per il personale ed a disposizioni generali

ALLEGATO A)

CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145)

“NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE”

TITOLO I

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche e dalla legge regionale n. 09 del 22/08/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Organizzazione e funzioni del Servizio di Polizia locale

Per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale sul territorio è istituito il Servizio di Polizia locale del Comune di Golfo Aranci.

L'attività del Servizio di Polizia locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:

- ☐ di Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- ☐ di Polizia giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;
- ☐ di Polizia stradale, assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
- ☐ di Pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire in concorso con le Forze di Polizia dello Stato la Sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

Al Servizio di Polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Servizio Polizia Locale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla legge quadro 65/86 e successive modifiche e dalla legge regionale n. 09 del 22/08/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Servizio di P.L.;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali e con gli organismi della Protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Il personale della Polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

- a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Servizio Polizia Locale

Il Servizio di Polizia locale è organizzato con provvedimento del Responsabile – Comandante.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 5

Dotazione organica e configurazione della Polizia locale

Il Servizio di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6

Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7

Responsabilità del Servizio di Polizia locale

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione destinerà agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Responsabile - Comandante del Servizio di Polizia locale risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 8

Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Oltre la Compagnia Barracellare, se istituita, anche le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio della Polizia locale nelle attività di tutela ambientale, Protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9

Competenze degli operatori di Polizia locale

Gli addetti al servizio di Polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e successive modifiche e al D.Lgs 112/98 e successive modifiche;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 10

Attribuzioni e doveri del Responsabile del Servizio (Comandante)

Il Responsabile del Servizio (Comandante) è il dirige il Settore Polizia locale.

Al Responsabile - Comandante del Servizio competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000 e successive modifiche e dallo Statuto comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Servizio ed in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Servizio di Polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;

Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Comandante potrà delegare al vice-Comandante parte delle funzioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

In caso di impedimento e/o assenza temporanea, il Comandante è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice-Comandante.

Art. 11

Attribuzioni e doveri del vice-Comandante

Il vice-Comandante dirige l'organizzazione tecnico-operativa del Servizio, conformemente alle direttive ricevute dal Comandante e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

Egli deve in modo particolare:

- sovrintendere l'attività dei Servizi che gli sono state affidate. A tal fine coordina gli Agenti di Polizia locale e tutto il personale di settore necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- collabora con il Comandante nel controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
- svolgere funzioni vicarie di direzione del Servizio in caso di assenza o impedimento del Comandante;
- svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

Art. 12

Attribuzioni e compiti degli Agenti

Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Agenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Gli Agenti del servizio di Polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile del Servizio;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di Polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla Legge penale.
- espletare ogni altro incarico affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui risponde direttamente.

Nell'ambito dei servizi esterni l'Agente di Polizia locale con il grado più alto (in caso di parità il più anziano in servizio) riveste la qualifica di "capo pattuglia", cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive inerenti gli stati e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso.

Art. 13

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Servizio di Polizia Locale

Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
2. agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio;
3. ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo, così come disposto dalla legge quadro;
4. agente di Pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro e successive modifiche a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma e successive modifiche;
5. agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
6. consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
7. referente leale e diligente della pubblica Amministrazione locale cui appartiene.

Le funzioni di cui ai punti 2, 3, 4 del precedente comma sono esercitate solo dal personale che ha espletato i corsi formativi previsti, fatto salvo quanto previsto nella normativa regionale. Inoltre, al personale di Polizia locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al disciplinare regionale approvato con D.G: R. n. 5/47 del 29.01.2019 e ss. mm. ii.

Art. 14

Protezione Civile ed emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano esecutivo di gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 15

Modalità di accesso al Servizio di Polizia Locale

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

Sono esclusi dai concorsi dell'area di vigilanza coloro i quali abbiano presentato domanda di prestare servizio civile in qualità di obbiettori di coscienza o abbiano prestato Servizio Civile per il medesimo motivo.

La disposizione di cui al comma 2, prima parte, non si applica trascorsi cinque anni dal momento in cui il Servizio si è concluso, la domanda di partecipazione al concorso in tal caso deve contenere espressa rinuncia all'obiezione.

Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi speciali.

L'accesso al Servizio è subordinato ai requisiti fisici necessari, nonché a quelli previsti dal Regolamento comunale, conformemente al ruolo da ricoprire.

L'accesso ai ruoli di comando è subordinato ai requisiti di esperienza professionale di direzione e coordinamento maturati internamente o esternamente in ambiti simili per importanza al Servizio di Polizia locale.

L'Amministrazione sottoporrà prima dell'assunzione i candidati, che risultano vincitori di concorso pubblico a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria/ medico del Lavoro convenzionato, per accertare l'idoneità fisica all'impiego nella Polizia locale.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale.

Art. 16

Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

I vincitori dei concorsi per posti di Agente e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per l'accesso agli impieghi comunali, è possibile stabilire nel bando di concorso limiti di età in relazione ai diversi profili professionali da ricoprire.

Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta comunale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 17

Uniforme e gradi di servizio

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Autonoma Sardegna in applicazione del disciplinare regionale approvato ai sensi dell'art. 16 commi 1 e 2 della Legge regionale n. 09 del 22/08/2007.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante/vice-Comandante.

L'utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

Art. 18

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia locale la divisa approvata dalla Regione Autonoma Sardegna, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del servizio.

Gli addetti alla Polizia locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche.

Come strumenti di difesa in dotazione viene assegnato il bastone estensibile.

Art. 19

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio di Polizia locale sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal disciplinare regionale.

Ogni appartenente al servizio di Polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.

Per servizi particolari in borghese, specificatamente autorizzati dal Comandante/vice Comandate, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 20

Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 21

Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta o con ciclomotore, servizi moto/automontati.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 22

Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando o in mancanza il personale deve essere dotato di cellulare di servizio.

Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.

Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari.

Art. 23

Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.

Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 24

Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Servizio, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Il personale del Servizio di Polizia locale assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, Vicecomandante.

Art. 25

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio di Polizia locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli Agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 26

Ordine di servizio

Il Comandante dispone gli ordini di servizio, di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Tutto il Personale del Servizio di Polizia locale ha l'obbligo durante il servizio di controllare giornalmente la posta elettronica istituzionale assegnata e il protocollo informatico delle caselle assegnate.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante/vice-Comandante

Art. 27

Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio di Polizia locale del turno successivo, se previsto.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 28

Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia locale possono essere mobilitati in

continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia locale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 29 ***Reperibilità***

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può disporre dei turni di reperibilità per gli appartenenti al Servizio di Polizia locale in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal c.c.n.l. vigente e dalla normativa vigente.

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di quaranta minuti, salvo casi specifici previa autorizzazione del Comandante.

Art. 30 ***Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza***

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro 65/86 e successive modifiche, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 31 ***Servizi esterni di supporto e formazione***

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate formalizzato attraverso specifica determinazione del Responsabile del Servizio, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 1/60° comma della Legge 662/96 e successive modifiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli incarichi esterni.

Art. 32 ***Servizi distaccati e comandi***

Il distacco o comando dell'appartenente del Servizio di Polizia locale presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente.

Il distacco di appartenenti al Servizio di Polizia locale presso altri Settori dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco, previo parere favorevole del Comandante, e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 – punto 2 – della legge 65/86 e successive modifiche.

Art. 33 ***Servizi effettuati per conto di privati***

Previo autorizzazione dell'Amministrazione comunale e previa approvazione da parte della stessa del regolamento per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del Comando servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Per tali servizi la Giunta comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale.

Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Servizio di Polizia locale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e il rimborso spese.

Art. 34
Servizi a pagamento

La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

Art. 35
Organizzazione dell'orario di lavoro

Alle attività operative istituzionali non si applica la disciplina prevista per l'organizzazione dell'orario di lavoro, introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche.

Per "attività operativa" si intende qualsiasi attività diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Polizia locale, compresi i servizi di pianificazione e programmazione dell'attività nonché quelli di supporto.

TITOLO VI
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36
Spirito di Corpo e disciplina in servizio

Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e la storia del Servizio di Polizia locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato.

Per quanto non disciplinato dalla suindicata normativa valgono le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice penale e dal Codice di procedura Penale, per la qualifica di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio di Polizia locale devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni d'emergenza di cui all'art. 27.

È vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualunque oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

Art. 37
Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale in servizio devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante.

L'uscita dal Comando deve avvenire entro dieci minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni, salvo particolari autorizzazioni del Comandante/vice Comandante, è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante/vice Comandante. In tal caso la richiesta, salvo urgenze, dovrà essere formulata ad inizio turno. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 38
Ferie - Riposi - Permessi

In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali. La richiesta di ferie, riposo o permesso deve avvenire di norma entro il giorno di mercoledì della settimana precedente a quella cui si riferisce. Le richieste presentate oltre tale termine devono contenere la motivazione del ritardo e devono essere espressamente autorizzate dal Comandante o in sua assenza dal vice Comandante. In particolari periodi dell'anno, in particolare a Natale, Pasqua e nei mesi di giugno, luglio e agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione del Comando.

TITOLO VII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 39

Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia locale è regolata dalla normativa prevista dal regolamento generale per il personale del Comune di Golfo Aranci nonché dal codice disciplinare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 40

Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso alla centrale operativa del Comando.

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 41

Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio di Polizia locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi di istituto, a seguito di certificazione medica motivata dell'A.S.L.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Polizia locale.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Municipale è delegata a stabilire i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale del Comune.

La Giunta municipale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, di cui al regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 42

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 43

Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria. Al personale comandato in servizio di O.P. compete la relativa indennità prevista dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 e successive

modifiche, così come specificato nella circolare n. 333.A/GD del 4 maggio 2003 del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica sicurezza e successive modifiche.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 44

Ricorrenze e celebrazioni del Corpo

La ricorrenza del Santo Patrono della Polizia locale viene celebrata annualmente.

Art. 45

Associazionismo

È data facoltà agli appartenenti al Servizio di Polizia locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Art. 46

Inottemperanza alla disciplina regolamentare

Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento e dal codice deontologico allegato, nonché dall'allegato Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Comandante o il vice-Comandante possono disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo informale, che non assume rilevanza a livello disciplinare e resta agli atti interni del Comando. In tal caso la violazione potrà influire negativamente sulla valutazione dei risultati.

Art. 47

Rinvio al Regolamento generale per il personale ed a disposizioni generali

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio di Polizia locale la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Golfo Aranci.

Al presente Regolamento sono allegati il "Codice deontologico del personale" (Allegato A) e il "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale" (Allegato B), che costituiscono parte integrante dello stesso. La normativa definita nel presente Regolamento in quanto disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dall'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale.

Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio Polizia locale deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. È tassativamente vietata durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 2 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il conducente dei veicoli deve compilare il ruolino di marcia per ogni utilizzo del veicolo, come disposto dal Comando.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Art. 3 - Tessera e distintivi di servizio

Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal disciplinare regionale.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa:

1. deve essere conservata con cura;
2. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile. Al personale della Polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia stradale (paletta).

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.

Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 4 - Rapporti interni al Comando

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio di Polizia locale vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 5 - Celebrazioni

Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Servizio di Polizia locale è obbligatoria.

L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

Art. 6 - Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio di Polizia locale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Servizio di Polizia locale deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 7 - Saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Servizio di Polizia locale in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

Saluto da fermo a capo coperto

Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

Saluto da fermo a capo scoperto

Il saluto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.

Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

REGOLAMENTO SPECIALE
(ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145)

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE**

Art. 1

Gli appartenenti alla Polizia locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza. In occasione di cerimonie il personale in servizio di picchetto sarà dotato di sciabole d'ordinanza.

Art. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia locale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizioni del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

Art. 5

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni. Nella tessera di riconoscimento è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 6

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.

Il personale del Servizio di Polizia locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purchè nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nel Regolamento del Servizio di Polizia Locale.

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purchè muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni.

Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo.

Nei locali destinati alla Polizia locale dovranno essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, per il deposito temporaneo della stessa.

Art. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.